

Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 2

Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori.

(BURC n. 12 del 2 febbraio 2017)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, riconosce che ogni forma di prevaricazione, condizionamento e violenza contro i minori costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e dignità.

Art. 2

(Osservatorio regionale dei minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'Osservatorio regionale dei minori presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, che assicura il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

Art. 3

(Composizione e funzionamento)

1. L'Osservatorio regionale sui minori, di seguito denominato Osservatorio, è composto da:
 - a) l'assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con funzione esclusivamente consultiva;
 - c) un delegato del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute;
 - d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI Calabria);
 - e) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) della Calabria;
 - f) tre rappresentanti appartenenti al terzo settore operanti nel territorio della Regione Calabria;
 - g) un rappresentante del Comitato Unicef Calabria.
2. In considerazione delle particolari funzioni dell'Osservatorio, nonché per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, previo accordo con le pubbliche amministrazioni interessate, sono definite le modalità per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio delle autorità giudiziarie e delle altre autorità statali competenti in materia di infanzia e di adolescenza.
3. La partecipazione dei componenti dell'Osservatorio è gratuita.
4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio può essere disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Svolge mansioni di segretario un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche sociali della Regione Calabria.

Art. 4

(Compiti e funzioni)

1. L'Osservatorio svolge principalmente funzioni di analisi, studio e ricerca sulle principali problematiche inerenti i minori, contribuendo a fornire orientamenti e proposte operative alla Giunta regionale in ordine alle aree di competenza relative alla povertà minorile economica e culturale, all'integrazione, alla genitorialità e ai servizi educativi.
2. In particolare, l'attività dell'Osservatorio regionale attua quanto previsto dall'Osservatorio nazionale per i minori attraverso i seguenti compiti:
 - a) acquisizione e restituzione di dati statistici sulla popolazione minorile a coloro che, nei diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza;
 - b) promozione di ricerche, approfondimenti tematici e analisi dei dati e dei fenomeni rilevati in ambito regionale;
 - c) monitoraggio delle esperienze significative avviate sul territorio regionale per tradurre ulteriori bisogni in risposte adeguate;
 - d) collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la [legge 23 dicembre 1997, n. 451](#), attraverso l'invio dei dati sui minori in ambito regionale, volti alla redazione della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, ed il monitoraggio dell'attuazione sul territorio del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
 - e) collaborazione col Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - f) diffusione dei risultati conseguiti in modalità open data e attraverso le attività di statistica e di ricerca;
 - g) favorire la rete con i vari organismi e enti locali, per realizzare una unitaria strategia a favore dei minori;
 - h) relazione annuale sull'attività amministrativa svolta sul territorio regionale con riguardo ai problemi dei minori, anche al fine di consentire alla Giunta regionale la formulazione di direttive agli enti locali;
 - i) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate alla popolazione minorile;
 - j) analisi dei fabbisogni formativi degli operatori pubblici che intervengono sui minori;
 - k) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi.

Art. 5

(Programma annuale di attività)

1. L'Osservatorio, entro la fine di ottobre di ogni anno, predisponde un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato da un'analisi finanziaria e dalla indicazione della relativa copertura.
2. Il programma annuale di attività è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Relazione annuale)

1. L' Osservatorio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.
2. La relazione annuale è diffusa sul sito web regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Art. 7

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 8
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.